



COMUNE DI STILO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026.

L'anno *duemilaventicinque addì ventinove del mese di dicembre* alle ore **10.05** in Stilo e nella Sala delle Adunanze Consiliari, sotto la Presidenza del Presidente del Consiglio, il cons. re **Vera DIMITROVA**, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria, pubblica, di prima convocazione, previo avviso prot. n. 10400 del 23 dicembre 2025 come rettificato nella medesima data con avviso prot. n. 10408, comunicato a tutti i consiglieri.

Alla trattazione del presente punto, fatto l'appello nominale, risultano presenti rispettivamente:

◆ TROPEANO Giorgio Antonio	SINDACO	PRESENTE
-----------------------------------	----------------	-----------------

- **CONSIGLIERI** -

	PRESENTE		PRESENTE
◆ TIROTTA Maria Vittoria	NO	◆ SCRIVO Giorgio	SI
◆ MIRIELLO Settimio	SI	◆ DIMITROVA Vera	SI
◆ LEOTTA Salvatore Cosimo	SI	◆ MARRAPODI Antonio	NO
◆ MARULLA Antonio	SI	◆ LEOTTA Romina	NO
◆ MARULLA Nicola	NO	◆ DUVA Giuseppe	NO

Presenti in aula: n. **6** (*Consiglieri e il Sindaco*) Assenti in aula: 5

- Partecipa con funzioni consuntive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ex art. 97, comma 4, lett. a) del d.lgs. 18/08/2000, n. 267) il Segretario Comunale dott.ssa Chiara STALTERI;
- Risultando il numero legale, il Presidente, Dimotrova Vera, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'O.d.G, permettendo che, sulla presente deliberazione, il responsabile del servizio interessato, ha espresso il parere di competenza.

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO
Il Responsabile del Settore II “ECONOMICO-FINANZIARIO-TRIBUTI”

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026.

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all’articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che “... *L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 749 che “... *Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...*” ;
- al comma 750, che “... *L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 751, che “...*A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...*”;
- al comma 752, che “... *L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al comma 753, che “... *Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...*”;
- al comma 754, che “... *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...*”;
- al novellato comma 759, lett. g bis), introdotto con l’art. 1, comma 81, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che dispone: “... *gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del*

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... *E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;*

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art. 1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “*Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*”.

Preso atto che, l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla L. 27 novembre 2023, n. 170 (in G.U. 28/11/2023, n. 278) dispone che “... *In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...”;*

Visto quindi il Decreto del MEF 6 settembre 2024 (pubblicato in G.U. n. 219 del 18 settembre 2024) rubricato “*Integrazione del decreto 7 luglio 2023 concernente l'individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160*”.

Considerato che, la diversificazione di cui all'articolo 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, deve avvenire, in coerenza con la previsione di cui all'art. 2, comma 3, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 “... *nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità e non discriminazione ...”;*

Visto l'allegato prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, elaborato attraverso l'applicazione informatica resa disponibile nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;

Dato atto che ai sensi dell'art 3, comma 1, del Decreto del MEF 7 luglio 2023 “... *la delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui all'art. 1, commi dal 761 a 771, della Legge n. 160 del 2019 ...*”;

Visti, inoltre:

- l'art. 3, comma 5, del Decreto ministeriale appena richiamato a mente del quale “... *Le aliquote stabilite dai comuni nel Prospetto hanno effetto, ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge n. 160 del 2019, per l'anno di riferimento, a condizione che il Prospetto medesimo sia pubblicato sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il Prospetto, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente, salvo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 3 ...*”, il quale ultimo prevede che “... *per il primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, in deroga all'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) e all'art. 1, comma 767, terzo periodo della Legge 160/2019, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal comma 757 del medesimo art. 1 della Legge n. 160 del 2019 e pubblicata nel termine di cui al successivo comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755 del citato art. 1, della Legge n. 160 del 2019. Le aliquote di base continuano ad applicarsi sino a quando il comune non approvi una delibera secondo le modalità di cui al periodo precedente ...*”;
- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale “...*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...*”;
- l'art. 172, comma 1, lett. C), del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche “... *le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...*”;

Considerati,

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 1, dal comma 161 al comma 169, compresi, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata, quindi, la Delibera C.C. n. 21 del 09/12/2024 con la quale sono state approvate per l'anno 2025, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267 del 18.8.2000;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere del Revisore dei conti;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE AFFINCHE' DELIBERI

Per le motivazioni in premessa, da intendersi per integralmente richiamate,

1. **DI CONFERMARE**, per l'anno di imposta 2026, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'IMU:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,96%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,96%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,01%
Terreni agricoli	esenti
Aree fabbricabili	0,96%
Altri immobili	0,96%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. **DI STABILIRE** nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "*Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane*" (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
4. **DI PROVVEDERE**, altresì, alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023;
5. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, con successiva votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Invita il Sindaco, a relazionare sul presente punto all'ordine del giorno.

Il Sindaco relaziona, consegnando copia del documento al Segretario Comunale.

Il Presidente dichiara aperta la discussione. Non sono richiesti interventi.

A conclusione, il Presidente invita il Consiglio Comunale a determinarsi sul punto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITA la relazione del Sindaco;

VISTA la proposta di deliberazione formulata dal Responsabile dell'Area interessata, per come riportata in narrativa e che qui si intende integralmente ritrascritta avente ad oggetto "IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2026";

RITENUTO approvare la proposta così come formulata;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, reso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile del Settore II "Economico-Finanziario-Tributi";

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ACCERTATA la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

TENUTO CONTO della votazione per appello nominale che ha dato il seguente risultato: Presenti 6 – Assenti 5 (Romina LEOTTA, Antonio MARRAPODI, Nicola MARULLA, Vittoria TIROTTA, Giuseppe DUVA) – Votanti 6

All'unanimità dei voti legalmente espressi,

D E L I B E R A

1. **DI CONFERMARE**, per l'anno di imposta 2026, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'IMU:

Fattispecie	Aliquota/detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,4%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	0,96%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D	0,96%
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,01%
Terreni agricoli	esenti
Aree fabbricabili	0,96%
Altri immobili	0,96%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. **DI STABILIRE** nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);
3. **DI PROVVEDERE** alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);
4. **DI PROVVEDERE**, altresì, alla pubblicazione del Prospetto, parte integrante e sostanziale della presente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 5, del D.M. 7 luglio 2023;
5. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento, con successiva votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

su proposta del Presidente del Consiglio di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

Con separata votazione palese espressa per alzata di mano, che ha dato il seguente risultato:

Presenti 6 – Assenti 5 (Romina LEOTTA, Antonio MARRAPODI, Nicola MARULLA, Vittoria TIROTTA, Giuseppe DUVA) – Votanti 6, all'unanimità dei voti legalmente espressi,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

IL PRESIDENTE

f.to Vera DIMITROVA



IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Chiara STALTERI

PARERI SULLA DELIBERAZIONE

Parere Regolarità Tecnica

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Vittoria Pisano

Parere Regolarità Contabile

FAVOREVOLE

Il Responsabile del Settore

f.to Dott.ssa Vittoria Pisano

PUBBLICAZIONE DELIBERAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 69/2009 nel sito internet del Comune di Stilo: www.comune.stilo.rc.it - Sezione **Albo Pretorio "on-line"** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, così come previsto dall'art. 124, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

Stilo, li 30/12/2025



IL SEGRETARIO GENERAL

f.to Dott.ssa Chiara STALTERI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione, è stata pubblicata nel sito internet del Comune di Stilo: www.comune.stilo.rc.it - Sezione **Albo Pretorio "on-line"** per quindici giorni consecutivi:

Il Responsabile

f.to Teresa Annamaria Leotta

copia conforme all'originale

Stilo, _____

Il Segretario Generale

Dott.ssa Chiara STALTERI